



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA N. 464	DEL 15/09/2026
Località: Bretella di collegamento di nuova realizzazione tra la Via Ozieri e la Via Ghilarza. Lavori di realizzazione delle opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari – Golfo Aranci. – Apertura al traffico della nuova viabilità, limite di velocità, divieto di fermata e di sosta.	Dalla data del presente atto a fine esigenze

SETTORE POLIZIA LOCALE

Il Dirigente

visto il Decreto sindacale n. 5 del 16 gennaio 24, di assegnazione allo scrivente della direzione del Settore Polizia Locale;

premesso che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Cagliari – sta procedendo alla realizzazione delle opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea ferroviaria Cagliari – Golfo Aranci, siti presso la Via Ozieri e la Via Laconi nel Comune di Oristano;

vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 0064391 del 11.09.2026, a firma del Responsabile del procedimento Ing. Nicola Argiento, con la quale, in ragione dell'avanzamento delle attività previste in progetto e della necessità di proseguire con la fase di realizzazione del Sottovia del Passaggio a Livello di Via Ozieri (P.L. km 93+536), comunica la necessità di procedere alla chiusura al traffico dell'incrocio tra la Via Ghilarza e la Via Ozieri e si richiede l'emissione di apposita ordinanza di modifica del traffico veicolare nella viabilità di nuova realizzazione;

viste le planimetrie allegate alla predetta nota (Allegato 1 – Planimetria delle fasi dei lavori; Allegato 2 – Planimetria della viabilità sostitutiva; Allegato 3 – Dettaglio viabilità provvisoria di nuova realizzazione; Allegato 4 – Dettaglio nuova segnaletica stradale), dalle quali risulta che il traffico, come previsto dal Progetto Esecutivo, sarà deviato sulla viabilità provvisoria di nuova realizzazione tra la Via Ozieri e la Via Ghilarza, con occupazione temporanea di terreno privato;

preso atto che l'apertura al traffico della nuova viabilità è prevista, come comunicato da R.F.I. S.p.A., per il giorno 16.09.2026 e che la stessa rimarrà invariata fino a nuova comunicazione;

considerato che la bretella di collegamento di nuova realizzazione tra la Via Ozieri e la Via Ghilarza costituisce l'unico itinerario alternativo per i flussi veicolari interessati dalla chiusura dell'incrocio tra la Via Ghilarza e la Via Ozieri e che la stessa deve pertanto essere aperta alla circolazione di tutte le categorie di veicoli, ivi compresi gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate;

considerato altresì che, per le caratteristiche geometriche e funzionali del tracciato provvisorio, per la contiguità con l'area di cantiere e per la presenza di traffico pedonale, si rende necessario, a tutela della sicurezza della circolazione, istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h sull'intera tratta, nonché il divieto di fermata e di sosta per tutte le categorie di veicoli, così da garantire in ogni momento la piena fruibilità della carreggiata e la visibilità reciproca tra gli utenti della strada;

ritenuto necessario, per la tutela dell'utenza debole, prescrivere all'impresa esecutrice dei lavori la realizzazione di una fascia pedonale protetta, fisicamente separata dalla carreggiata, adeguatamente segnalata con segnaletica verticale e orizzontale;

ritenuto nel pubblico interesse di dover provvedere, onde consentire il regolare svolgimento dei predetti lavori, alla modifica temporanea della vigente disciplina della circolazione stradale, secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

visto l'art. 107 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Ordina

dal giorno del presente atto e fino a nuova comunicazione, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione), sulla bretella di collegamento di nuova realizzazione tra la Via Ozieri e la Via Ghilarza:

1. l'apertura alla circolazione veicolare dell'intera tratta della bretella di collegamento tra la Via Ozieri e la Via Ghilarza, con transito consentito a tutte le categorie di veicoli, compresi gli autocarri e i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per l'intera tratta della bretella di collegamento;
3. l'istituzione del divieto di fermata e del divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati e per l'intera tratta della bretella di collegamento, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
4. l'obbligo, per tutti gli utenti della strada, di rispettare la segnaletica stradale verticale e orizzontale installata a corredo della nuova viabilità, nonché le eventuali indicazioni fornite dagli operatori movieri presenti in loco;
5. che in nessun caso la presente ordinanza costituisce titolo autorizzativo alla chiusura della circolazione stradale; per tali esigenze si contatti il Comando Polizia Locale, per concordare i termini di interruzione del traffico e ottenere il rilascio di specifico provvedimento autorizzativo;
6. che la presente ordinanza disciplina la circolazione stradale e non esime dal possesso, né sostituisce, ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari, di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali, in particolare dell'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;

7. la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
8. la facoltà all'A.R.S.T., sede territoriale di Oristano, di apportare, se necessarie, le dovute modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale.

Prescrive

a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di richiedente, e all'impresa esecutrice dei lavori:

1. la realizzazione, per l'intero sviluppo della bretella di collegamento, di un'idonea fascia pedonale protetta, destinata esclusivamente al transito dei pedoni, fisicamente separata dalla carreggiata destinata al transito veicolare mediante barriere continue di adeguata resistenza (quali barriere tipo New Jersey, transenne stabilmente ancorate o dispositivi equivalenti), di larghezza non inferiore a 1,50 metri e comunque conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 503/1996 e del D.M. n. 236/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, priva di ostacoli e raccordata in continuità con i percorsi pedonali esistenti in Via Ozieri e in Via Ghilarza;
2. l'installazione, a corredo del percorso pedonale di cui al punto 1, della segnaletica verticale e orizzontale necessaria alla sua individuazione e messa in sicurezza, e in particolare:
 - a) segnaletica verticale di "percorso pedonale" (fig. II 87 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.) in corrispondenza dell'inizio e del termine del percorso e nei punti di innesto sulla viabilità esistente;
 - b) segnaletica verticale di indicazione e di preavviso dell'itinerario pedonale alternativo, integrata ove necessario da pannelli direzionali;
 - c) segnaletica orizzontale di delimitazione del percorso pedonale e degli eventuali attraversamenti pedonali (fig. II 435), realizzata con materiale antisdrucchiabile e retroriflettente;
 - d) dispositivi luminosi e/o rifrangenti sulle barriere di separazione, attivi anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità;
3. l'installazione della segnaletica verticale di prescrizione del limite massimo di velocità di 30 km/h (fig. II 50) all'inizio della tratta e la sua ripetizione dopo ogni intersezione ove necessario, nonché della segnaletica di divieto di fermata (fig. II 75) su ambo i lati della bretella, integrata dai pannelli integrativi di estesa e dal pannello "rimozione coatta";
4. l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti e dei dispositivi luminosi notturni come disposto:
 - a) dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.);
 - b) dal Decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26.09.2002 – Suppl. straordinario), disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
 - c) dal Decreto Interministeriale 22.01.2019, relativo alla "individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
5. che la segnaletica stradale sia disposta in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale, nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;

6. di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella installata a servizio della nuova viabilità;
7. di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa, al termine dei lavori e alla cessazione dell'esigenza di deviazione del traffico;
8. di delimitare il cantiere stradale nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, realizzando recinzioni, transennature e segnalazioni idonee, in prossimità dei lavori o in corrispondenza degli incroci vicini, necessarie ad evitare il transito di veicoli non autorizzati e l'accesso dei pedoni nelle aree di cantiere;
9. di effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e della viabilità provvisoria e di garantire l'efficienza della segnaletica stradale e delle opere di separazione del percorso pedonale per tutta la durata dei lavori, provvedendo alla loro immediata riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento;
10. di garantire la costante pulizia e la regolarità del piano viabile della bretella, con particolare riguardo alla rimozione di materiale, fango e detriti eventualmente trasportati dai mezzi di cantiere;
11. di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuali gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
12. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, e dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/92, nonché delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e nell'art. 79 (visibilità dei segnali) del medesimo Regolamento;
13. l'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.03.2011;
14. che l'apposizione della segnaletica stradale preventiva avvenga mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'attivazione della nuova viabilità;
15. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti, dopo l'apposizione della segnaletica e delle recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente email: cro.poliziale@comune.oristano.it (tel. 0783/212121);
16. che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà essere munita, presso il cantiere, del presente documento da esibire a richiesta del personale di cui all'art. 12 del C.d.S.;
17. che, durante il corso dei lavori, la presente Ordinanza potrà essere suscettibile di eventuale rettifica/integrazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e/o per esigenze al momento non prevedibili, dietro specifica richiesta da parte dell'Impresa esecutrice e/o della Direzione dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza;
18. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico del richiedente e della Ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

Avverte

- a) che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- b) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- c) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Demanda

agli addetti ai servizi di Polizia strale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'Istruttore: Ing. Gianluigi Porcu

Il Dirigente

Uras Giovanni Nicola / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)